

POLICY
GESTIONE DELLO PSICOLOGO A SCUOLA

IC N.3 CAMAIORE
Prot. 0002474 del 19/09/2025
II-5 (Uscita)

COD. C.04
VERS. 01 DEL 05.2022

CONTIENE:

- 1. POLICY**

INDICE DELLE VERSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

COD. VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE



PREMESSA

Prima di procedere con l'esame di merito, occorre effettuare alcune precisazioni.

IL RUOLO DELLO PSICOLOGO

In primo luogo, è da evidenziare che il ruolo dello psicologo **può variare sensibilmente a seconda del servizio ad egli richiesto**. Analizzeremo quindi separatamente le diverse casistiche, differenziando i casi in cui viene creato un vero e proprio sportello psicologico dai casi in cui ci si limita a semplici attività di gruppo, con tutta la classe, riconducibili più all'ambito del "*counseling*" piuttosto che alla vera e propria terapia individuale.

IL CONSENSO INFORMATO

Altra importante precisazione riguarda la terminologia utilizzata nei vari articoli e pareri di settore rinvenibili online. Spesso dalla lettura di tali documenti emerge una certa confusione dovuta all'errato utilizzo del concetto di "consenso informato". Difatti il medesimo termine è utilizzato tanto in campo medico quanto in campo privacy. Questo deriva da una scelta storica compiuta nel '95 quando il legislatore europeo decise di mutuare parte del meccanismo per la gestione dei dati da quello che era (ed è) il funzionale meccanismo in ambito sanitario. Per questo motivo, termini come informativa, trattamento e consenso, vengono utilizzati tanto in campo sanitario quanto in campo privacy. È però molto importante comprendere che si tratta di termini uguali che esprimono concetti molto distanti tra loro.

Il **consenso informato in ambito sanitario** difatti esprime la volontà di sottoporsi ad un trattamento sanitario che può essere un'operazione, una manipolazione degli arti o, per l'appunto, l'avvio di un percorso di terapia psicologica. Senza questo consenso, salvo emergenza, il medico non può procedere con il trattamento. Noto, ad esempio, il caso di diniego di consenso alla trasfusione da parte di alcune comunità religiose. Senza il consenso, il medico (salvi casi di estrema emergenza) non può intervenire.

Il **consenso informato in ambito privacy è invece una delle basi giuridiche che permettono di trattare i dati della persona interessata**. È importante evidenziare che non si tratta dell'unica base giuridica, potendo i dati essere utilizzati in forza di una moltitudine di altre condizioni indicate analiticamente negli articoli 6 e 9 del GDPR. Ora, come precisa anche il Garante Privacy, trattare «categorie particolari di dati» in ambito sanitario è sempre vietato, tranne che per: a) motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri b) motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (es. emergenze sanitarie conseguenti a sismi e sicurezza alimentare); c) finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali («finalità di cura»). Posto che lo psicologo iscritto all'albo dal 2017 è ufficialmente ritenuto un professionista sanitario, possiamo affermare che, al ricorrere delle condizioni di cui sopra egli potrà trattare i dati dei pazienti anche senza consenso.

Fatta questa dovuta premessa, vediamo quindi come regolamentare correttamente la presenza del professionista psicologo a scuola.

ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

L'intervento dello psicologo si può concretizzare in differenti modi. Per quanto attiene alla presente trattazione, cercheremo di affrontare le due modalità principali che si possono incontrare nell'ambito scolastico.

CASO 1: Attività di gruppo con carattere formativo

In questo primo scenario lo psicologo viene in contatto con la classe intera. **Non effettua osservazioni e studi della singola personalità ma propone attività formative più simili a quelle del counselor che a quelle di un vero e proprio psicologo.**

Si può trattare di un'attività formativa di gruppo oppure di una mera osservazione generalizzata seguita, in separata sede, da suggerimenti all'insegnante su come approcciarsi in modo più efficace con la classe. In questo caso, pur essendo l'intervento sicuramente di pregiata utilità, non si rientra nel trattamento sanitario vero e proprio. Non è quindi richiesto un consenso al trattamento per i dati sanitari; circostanza, questa, confermata anche dalla Corte di Cassazione penale con sentenza n. 40291 del 05/09/2017. Allo stesso modo, trattandosi di una attività di gruppo, al professionista non devono nemmeno essere forniti i dati sanitari degli studenti, potendo trattare, al massimo, il nome ed il cognome degli stessi ma ai soli fini organizzativi della lezione. Non serve quindi nemmeno un consenso privacy.



In questo specifico caso, peraltro, il professionista agisce come responsabile del trattamento (dei soli dati utili ad organizzare la lezione), al pari di un qualsiasi altro consulente esterno che effettua lezioni extracurricolari. È comunque consigliabile procedere con una nota informativa con cui si comunichi l'inizio di tale attività extracurricolare a tutti i genitori, definendone correttamente i tratti.

È infine richiesta molta attenzione, tenendo comunque sempre presente che, nel caso in cui l'attività del professionista non sia volta ad un mero percorso formativo, prevedendo quindi raccolta di informazioni e di esperienze al fine di elaborazione di giudizi sanitari, allora si ricadrà nella fattispecie di cui al caso 2 infra.

TRATTAMENTO SANITARIO	NESSUNO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO	SCUOLA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	PROFESSIONISTA (MA SOLO SE TRATTA DATI QUALI NOME E COGNOME)
ADEMPIMENTI RICHIESTI	INVIO DI APPOSITA CIRCOLARE AI GENITORI PER COMUNICARE ESTREMI DELL'INIZIATIVA

CASO 2: Terapia Individuale o di gruppo

In questa casistica il professionista esterno non si limita a proporre delle attività formative utili per i ragazzi, ma analizza anche i loro comportamenti, **raccoglie informazioni ed elabora un giudizio professionale**. Si noti, poco importa che questo giudizio venga formalizzato in un documento, venga semplicemente comunicato a voce o resti nella mente del professionista.

In tutti questi casi si avrà difatti un trattamento sanitario ed anche un trattamento di dati.

In questi casi, tuttavia, il professionista dovendo rispondere delle sole *best practice* professionali e alle regole deontologiche, agirà quale **titolare del trattamento**. Questo significa che è compito suo preoccuparsi di redigere informative sanitarie e informative privacy, dovendo altresì, raccogliere quantomeno il consenso al trattamento sanitario essendo il consenso privacy invece superfluo, potendo i dati essere processati in base all'art. 9, co. 2, lett. h ed i.

Il fatto che gli adempimenti privacy e sanitari ricadano sul professionista sanitario, titolare del trattamento, non deve però far pensare ad un totale disinteresse da parte della scuola, la quale dovrà, comunque, premurarsi di verificare che il professionista appronti adeguati processi e garantisca rispetto alla normativa cogente prima di autorizzare ogni iniziativa.

Per capirci, lo studente non potrà recarsi dallo psicologo per la terapia individuale e lo psicologo non potrà iniziare trattamenti di gruppo se non si sarà certi del fatto che il professionista raccoglie il consenso del genitore (o di chi ne fa le veci).

In questo senso si è espresso anche l'Ordine degli Psicologi, Sez. Friuli Venezia Giulia, affermando quanto segue:

Si può fissare un appuntamento per un primo colloquio clinico con una persona minore d'età sapendo che entrambi i genitori si oppongono a tale decisione?

Lo psicologo non può prendere in carico la persona minorenni in caso di dissenso/assenza del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Al fine di porre rimedio a questo problema è possibile organizzare il servizio in numerosi e differenti modi.

Il suggerimento che diamo noi è di organizzarlo nel seguente modo: prima dell'avvio dell'iniziativa sarà opportuno diramare una nota informativa con cui si comunichi l'avvio di tale progetto a tutti i genitori, definendone correttamente i tratti. In particolare, dovrà essere precisato che al ragazzo sarà concesso recarsi presso lo sportello e che il primo contatto dovrà essere dedicato solo al rilascio dell'informativa e del modulo del consenso (sanitario e privacy), entrambi redatti dal professionista in veste di titolare del trattamento. Nessuna attività sanitaria potrà essere svolta in sede di primo incontro. Laddove possibile, lo psicologo dovrebbe incontrare i genitori rendendosi disponibile



per eventuali chiarimenti. È vietato delegare la segreteria dell'istituto scolastico o soggetti terzi all'acquisizione del consenso informato.

Solo ed esclusivamente laddove ciò non fosse possibile, si potrebbe ricorrere ad un consenso espresso tramite modulistica consegnata dal professionista e veicolata tramite lo studente. In caso di prestazione del consenso da parte dei genitori il ragazzo potrà presentarsi ad un secondo incontro, ove il professionista raccoglierà il consenso informato e inizierà l'attività sanitaria.

Si ricorda a tal riguardo che, in mancanza di consenso, il trattamento sanitario costituisce reato.

TRATTAMENTO SANITARIO	Sì
TITOLARE DEL TRATTAMENTO	PROFESSIONISTA/PSICOLOGO
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	NESSUNO
ADEMPIMENTI RICHIESTI	LA SCUOLA DEVE INVIARE CIRCOLARE PER DELIMITARE ESATTAMENTE LE PROCEDURE ED IL CAMPO DI INTERVENTO DEL PROFESSIONISTA. IL PROFESSIONISTA DEVE PREDISPORRE LE INFORMATIVE ED OCCUPARSI DI RACCOGLIERE OGNI EVENTUALE CONSENSO

ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Come anticipato, il protocollo di intesa prevede iniziative anche a supporto del personale scolastico. In tal senso i meccanismi di informazione e raccolta dei consensi sono sicuramente molto meno complessi.

In questo caso difatti la scuola si limiterà ad informare i dipendenti della possibilità di accedere al servizio messo a disposizione dal professionista. Sarà quest'ultimo, in veste di titolare del trattamento a dover informare il dipendente in merito al trattamento sanitario e al trattamento di dati, raccogliendo ogni eventuale consenso.

TRATTAMENTO SANITARIO	Sì
TITOLARE DEL TRATTAMENTO	PROFESSIONISTA/PSICOLOGO
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	NESSUNO
ADEMPIMENTI RICHIESTI	LA SCUOLA DEVE INFORMARE DELLA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA. IL PROFESSIONISTA DEVE PREDISPORRE LE INFORMATIVE ED OCCUPARSI DI RACCOGLIERE OGNI EVENTUALE CONSENSO

ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE

Vi è poi la possibilità di avviare iniziative anche a favore delle famiglie. A tal riguardo, nel rinviare a tutto quanto detto in merito alla differenza tra attività di formazione generalizzata e attività di terapia, essendo i genitori tendenzialmente capaci di intendere e volere, nonché titolari della potestà genitoriale dello studente, si ritiene sufficiente diramare un comunicato con cui si indichino gli estremi delle iniziative pensate e, nel caso in cui una famiglia volesse partecipare, quest'ultima dovrebbe essere informata in merito al trattamento sanitario e dei dati; il professionista dovrà preoccuparsi di raccogliere ogni consenso necessario.

TRATTAMENTO SANITARIO	Sì
TITOLARE DEL TRATTAMENTO	PROFESSIONISTA/PSICOLOGO
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	NESSUNO



ADEMPIMENTI RICHIESTI	LA SCUOLA DEVE INFORMARE DELLA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA. IL PROFESSIONISTA DEVE PREDISPORRE LE INFORMATIVE ED OCCUPARSI DI RACCOLGERE OGNI EVENTUALE CONSENSO
------------------------------	--

MONITORAGGIO IN CLASSE E RELATIVO AD UN UNICO STUDENTE

L'ultimo caso da affrontare riguarda la situazione che si crea in presenza di uno psicologo che segue esternamente una famiglia o uno studente e che, per un determinato lasso di tempo, potrebbe chiedere alla scuola di partecipare alle lezioni come **uditore** per osservare il proprio paziente nelle interazioni quotidiane. In questo caso il professionista non ha alcun rapporto con la scuola, non potendo nemmeno raccogliere alcun dato relativo agli altri studenti.

Per mero scrupolo il consiglio è quello di avvisare ad inizio anno che potrebbero verificarsi casi simili, senza naturalmente fare riferimento alla fattispecie concreta e senza indicare nominativo alcuno. In ogni caso è raccomandata massima discrezione nella gestione di questa casistica.

TRATTAMENTO SANITARIO	Sì
TITOLARE DEL TRATTAMENTO	PROFESSIONISTA/PSICOLOGO
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	NESSUNO
ADEMPIMENTI RICHIESTI	LA SCUOLA DEVE INFORMARE AD INIZIO ANNO DELLA POSSIBILE PRESENZA DI PSICOLOGI E PROFESSIONISTI ESTERNI ADIBITI ALLA SOLA OSSERVAZIONE DI UNO O PIÙ SPECIFICI STUDENTI, SENZA IN OGNI CASO FORNIRE ALCUNA INFORMAZIONE CHE PERMETTA IN QUALCHE MODO DI RICONDURRE ALL'IDENTITÀ DEL SOGGETTO OSSERVATO

IL CASO DEL PERSONALE DOCENTE CHE PRESTA SERVIZIO ANCHE COME PSICOPEDAGOGISTA

Con riferimento alla questione dello sportello di ascolto gestito direttamente da un docente *in primis* è necessario sottolineare l'importanza di delineare l'attività degli insegnanti che prestano questo particolare servizio all'ambito pedagogico senza estenderla all'ambito psicologico. Si intuisce che l'iniziativa riguarderà un ampio spettro di attività: si passa dallo sportello di ascolto indirizzato agli studenti, ai docenti e alle famiglie, sino al mero esame dei comportamenti di gruppo. Per quanto riguarda l'attività puramente di gruppo, di fatto, l'osservazione pedagogica può dirsi in qualche modo insita nel ruolo dell'insegnante ed in questo senso può essere giustificata dall'ampliamento dell'offerta formativa previsto dalla legge sull'autonomia scolastica.

Diverso è per quanto riguarda gli incontri individuali. In questo scenario l'insegnante viene a trattare dati diversi rispetto a quelli riguardanti la tipica vita degli interessati così come classificati all'interno del registro delle attività dei trattamenti della scuola. A questo punto, la domanda che il Dirigente Scolastico deve porsi è la seguente: è giusto che le informazioni scambiate nei colloqui individuali vengano riferite a terzi come, ad esempio, allo stesso dirigente o agli altri docenti? Si consideri, inoltre, che lo sportello di ascolto non è un'attività indirizzata ai soli alunni ma anche ai docenti e, in forma più allargata, anche alle famiglie (elemento questo di non poco conto, poiché un collega di fatto può venire a conoscenza dei segreti più intimi degli altri colleghi, nonché delle famiglie).

Alla luce di quanto sopra considerato, il Dirigente Scolastico deve quindi premurarsi che il flusso dei dati trattati rimanga riservato ai soggetti destinatari del servizio e non si allarghi invece alla comunità scolastica in generale. Pertanto, per l'iniziativa dello sportello di ascolto svolto nella sua modalità di colloquio individuale, il Dirigente Scolastico deve deferire la responsabilità della gestione della privacy ai singoli titolari autonomi del trattamento, ovvero **gli insegnanti che in quel determinato frangente** esercitano la funzione di psicopedagogo, in quanto l'attività da loro svolta va oltre la specifica finalità della didattica e gli stessi saranno tenuti a rilasciare informativa



nei modi e tempi visti più sopra con riferimento al caso ordinario di professionista non docente. Si ricorda che, in ogni caso, i docenti non hanno alcun obbligo/facoltà di condividere tali informazioni con la comunità scolastica, come nemmeno le valutazioni da essere derivanti. Si ricorda altresì che secondo quanto disposto dal GDPR, art. 4, punto 7), il «titolare del trattamento» è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Alla luce di questa definizione, gli insegnanti coinvolti dovranno organizzare le prenotazioni e le riunioni attraverso mezzi propri "sicuri" (i.e. indirizzi di posta elettronica, piattaforme digitali, etc.) e quindi non messi a disposizione da parte della scuola. Gli stessi insegnanti avranno inoltre la responsabilità civile, amministrativa e penale della protezione dei dati, dovendo produrre un'autonoma informativa e avendo cura di raccogliere i più adeguati consensi. La scuola non potrà sostituirsi in questa titolarità in quanto, di fatto, come visto, non è legittimata in alcun modo a conoscere cosa accade all'interno delle mura dello sportello ascolto.

TRATTAMENTO SANITARIO	SÌ, SOLAMENTE NEL CASO DEL DOCENTE PSICOPEDAGOGISTA CHE FA COLLOQUI INDIVIDUALI
	NO, NEL CASO DI ATTIVITÀ DI GRUPPO SVOLTE IN CLASSE DA PARTE DEL DOCENTE PSICOPEDAGOGISTA
TITOLARE DEL TRATTAMENTO	IL SINGOLO DOCENTE PSICOPEDAGOGISTA NEL CASO DI EFFETTUAZIONE DI COLLOQUI INDIVIDUALI
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	NESSUNO
SOGGETTO DESIGNATO AL TRATTAMENTO	NEL CASO DI ATTIVITÀ DI GRUPPO SVOLTE IN CLASSE IL DOCENTE PSICOPEDAGOGISTA OPERA COME SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO
ADEMPIMENTI RICHIESTI	LA SCUOLA DEVE ACCERTARSI CHE QUANDO IL DOCENTE PSICOPEDAGOGISTA OPERA COME TITOLARE AUTONOMO LO STESSO ABBIA PREDISPOSTO ADEGUATA MODULISTICA DA CONSEGNARSI AGLI INTERESSATI E UTILIZZI PROPRI MEZZI DEL TRATTAMENTO, ESATTAMENTE COME AVVIENE IN CASO DI PROFESSIONISTA ESTERNO

